

**N.8510/2018 R.G.A.C.C.**

**TRIBUNALE DI VERONA**

Successivamente oggi 13/02/2020 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari  
sono comparsi per ADOLFO sono comparsi per ADOLFO  
l'avv. M. Rosa in sostituzione dell'avv.

Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da ricorso in riassunzione e il procuratore di parte convenuta precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione in riassunzione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Repubblica Italiana**

**In nome del popolo italiano**

**Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari**

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 4.10.2018

da

ADOLFO (C.F. rappresentato e difeso  
dall'avv.to del foro di Torino;



;

ATTORE

contro

BANCO BPM S.P.A. (C.F. e P.I.V.A.: già BANCO POPOLARE  
GRUPPO BANCARIO SOCIETÀ COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall'avv.  
del foro di Verona;

CONVENUTA

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

ADOLFO ha riassunto presso questo Tribunale, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, a lui favorevole, del 13 giugno 2018, il giudizio che aveva promosso nei confronti di Banco Popolare Società Cooperativa con ricorso ex art. 10 comma 4, D.lgs. n. 150/11, chiedendo la rettifica della segnalazione di revoca all'utilizzo della carta di pagamento di cui era stato titolare, effettuata dalla convenuta, e le successive da effettuarsi, alla Centrale dei Rischi presso la Banca D'Italia e/o Centrale Rischi Interbancaria (CAI) e/o al segmento "Carter" e la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni subiti, assumendo l'illiceità di tale segnalazione in quanto riferita ad una sua posizione ad incaglio, per di più di modesto importo.

Il Tribunale di Verona con sentenza del 25 febbraio 2014 aveva rigettato la domanda del condannandolo alla rifusione delle spese in favore della controparte, e il aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione.

La Suprema Corte aveva poi accolto il predetto ricorso annullando la sentenza impugnata e affermando il seguente principio di diritto: "...omissis...ora, secondo i principi generali del vigente nostro sistema, il recesso è in ogni caso un negozio unilaterale recettizio. Per potere essere in grado di produrre effetti, lo stesso deve pertanto essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo la prescrizione della norma dell'art. 1334 cod. civ. Nel caso in esame l'intermediario non ha provveduto a comunicare al cliente la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto di cui alla carta di debito. Ne consegue l'inefficacia della revoca e della correlata segnalazione. Ne consegue, altresì, l'assorbimento



dell'ulteriore profilo sollevato dal ricorrente, come inerente alla rilevanza di un idoneo termine di preavviso”

L'istituto di credito si è costituito anche in questa fase.

Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio, l'affermazione di responsabilità della convenuta per l'illecita segnalazione del nominativo del al segmento Carte della Cai, non può essere posto in discussione da questo Giudice a fronte della decisione della Suprema Corte.

Rimane quindi da valutare solo la domanda risarcitoria svolta dal atteso che la convenuta aveva provveduto alla cancellazione del suo nominativo dalla predetta banca dati già in data 11.12.2014, secondo quanto affermato dalla medesima, senza che l'attore abbia contestato tale affermazione.

Delimitato il thema decidendum nei termini succitati, deve innanzitutto evidenziarsi che, sebbene l'attore non abbia precisato la natura dei danni che assume di aver subito, dal tenore della sua complessiva esposizione si evince che si tratta del solo danno non patrimoniale da lesione del diritto alla immagine o alla reputazione.

Orbene, sul punto occorre evidenziare che nella giurisprudenza di legittimità è piuttosto diffuso un indirizzo che riconosce la risarcibilità del danno da lesione di immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente a fronte della illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi. Si è infatti affermato che in tale caso: “sussiste il danno da lesione dell'immagine. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito” (Cass. n. 12929/2007; Cass. 12626/2010, 2014/15609).

Tale orientamento è in linea con un altro, in tema di illegittimo protesto di assegno o cambiale, secondo il quale in tali ipotesi “sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello



dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito - senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza - sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo soddisfacente ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede” (Cass. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998).

A tali indirizzi sembra contrapporsi un altro secondo il quale “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento” (Cass., sez. VI, 24/09/2013, n. 21865).

Si noti che lo stesso principio è stato affermato, con riguardo all'ipotesi della illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, dal momento che la Suprema Corte escluso che il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, possa essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento di tale condotta, anche qualora la si consideri pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass., sez. III, 05/03/2015, n. 4443; Cass. sez. I, 25/01/2017, n. 1931).

La seconda delle pronunce appena citate ha però precisato che “Può ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 - 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato”.

Dalla lettura della sua motivazione si evince anche che la domanda risarcitoria era stata rigettata per tardiva allegazione dei danni non patrimoniali. Analogamente un'altra più recente pronuncia (Cass. 19/7/2018, n.19137), nel ribadire i suddetti principi, ha ritenuto congruo il ragionamento del giudice di



appello che aveva negato il diritto al risarcimento per la lesione della immagine ad un avvocato segnalato alla centrale rischi come cattivo pagatore per un errore, perché non era stata fornita prova della ricaduta negativa dell'accaduto sulla sua attività.

Altre decisioni, che hanno parimenti escluso la risarcibilità del danno alla reputazione, hanno al contempo chiarito come esso possa però essere desunto in via presuntiva da determinate circostanze di fatto.

Così Cass, sez. III, 15/04/2015, n. 7661 ha affermato che, nel caso in cui venga lamentato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, da illegittimo protesto: "Spetta al danneggiato allegare con sufficiente precisione i fatti nei quali il danno si concreta e offrire elementi per la relativa valutazione, fra i quali la durata della pubblicazione del protesto, la presenza o meno di rettifica, i dettagli dell'eventuale difficoltà di accesso al credito, dell'eventuale contrazione dell'attività economica, nonché qualsiasi elemento atto a desumere l'effettivo discredito al buon nome dell'imprenditore in termini di gravità della lesione e della non futilità del danno. È ammessa la prova per presunzioni dell'esistenza del danno, purché le allegazioni siano state adeguate e complete, perché, in difetto, il ricorso a presunzioni darebbe in concreto vita a un automatismo fra illegittimità del protesto e sussistenza del danno che, appunto per la natura di danno-conseguenza, deve essere ripudiato.

Ed in riferimento all'analoga ipotesi della diffamazione a mezzo stampa si è detto che la prova del danno alla reputazione "può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni), assumendosi, a tal fine, come specifici parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. civile, sez. III, 12/06/2015, n. 12225; Cass. 28/9/2012, n. 16543).

Da tale panorama giurisprudenziale si evince innanzitutto che il danno non patrimoniale è ipotizzabile solo in relazione a segnalazioni di una certa gravità, come quella di sofferenza (in centrale rischi o sic) o di insolvenza (in Cai) mentre nel caso di specie il                    ha subito una revoca all'autorizzazione all'utilizzo della carta di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata



costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, che non costituisce una situazione paragonabile alle predette, avendo un ambito molto più circoscritto di quelle.

In ogni caso, a prescindere da tali considerazioni, dall'assetto giurisprudenziale più recente si desume che la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato che, nel caso di specie, avevano ad oggetto quantomeno la durata e l'ambito soggettivo della segnalazione.

Nel caso di specie il ricorrente non ha offerto sufficienti elementi di fatto dai quali poter desumere, in via presuntiva, il lamentato danno alla propria reputazione, poiché se la durata della segnalazione è stata acclarata, egli non ha dimostrato che la notizia della sua segnalazione, nell'arco di tempo in cui è durata, era stata effettivamente rilevata da altri istituti di credito, secondo quanto da lui asserito in ricorso e nelle lettera di contestazione alla banca (doc. 4).

In difetto della prova della percezione della notizia asseritamente lesiva da parte di terzi va escluso il danno alla reputazione.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite la considerazione che solo una parte degli assunti attorei è risultata fondata mentre la pretesa risarcitoria è stata disattesa integra una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dato atto della intervenuta cancellazione della segnalazione lamentata dall'attore, rigetta la domanda risarcitoria dell'attore e compensa tra le parti le spese di lite.

Verona 13 febbraio 2020

il Giudice  
Dott. Massimo Vaccari

